

INFORMATIVA DEL 23 MARZO 2018

Cumulo: la trattativa Adepp – Inps è ancora in corso

INFINITA E DESOLANTE QUERELLE PER 65 EURO: INTERVENGANO GOVERNO E ISTITUZIONI!

Lunedì 26 marzo la COSMED verrà ricevuta al Ministero del Lavoro.

Necessaria una mobilitazione anche per futili motivi?

Nonostante le indiscrezioni di stampa (Cumulo gratuito via al pagamento delle pensioni allegato 1) non c'è ancora accordo tra Adepp e Inps.

Ieri l'Inps ha lanciato una controproposta (allegato 2).

Sempre ieri l'Adepp ha prodotto un parere favorevole alla sua tesi del Ministero del lavoro e ha emesso un comunicato "il Ministero del lavoro dà ragione alle Casse Professionali. Boeri fermi subito." (allegato 3).

Sono passati:

- 1) 15 mesi dall'approvazione della Legge, proposta sollecitata e fortemente voluta da questa Confederazione, che non richiedeva decreti attuativi. Da tutti definita una vittoria della civiltà giuridica (a titolo esemplificativo allegato 4)
- 2) Oltre un anno dall'apertura del tavolo tecnico Casse-Inps-Ministero del lavoro (allegato 5)
- 3) Un anno dalla prima circolare Inps sul cumulo (16 marzo 2017) che applicava il cumulo per la gestione separata Inps preannunciando una successiva circolare per definire il cumulo con le casse professionali (allegato 6)
- 4) 5 mesi dalla circolare Inps 140 che applica il cumulo agli iscritti alle Casse subordinandola però alla stipula della convenzione Inps-Casse (allegato 7)

Inoltre: lo scorso 20 febbraio 2018 in una conferenza stampa congiunta Inps e Adepp annunciavano di aver raggiunto l'accordo per la convenzione.(allegato 8)

Ricordo che la convenzione è condizione necessaria e sufficiente per l'avvio della procedura, perfezionabile con successivi accordi tra Inps e singole casse.

Nei giorni successivi emergeva che Adepp e Inps in realtà avevano sottoscritto due testi diversi, nasceva così una querelle ma di fatto si evidenziava che la necessaria convenzione non c'è e pertanto non si può procedere.

Come gli atti notarili un documento è valido se espresso contemporaneamente e congiuntamente da entrambi i contraenti su un testo condiviso.

Al momento questo atto non c'è.

La ragione della mancata firma sono i 65 euro una tantum delle spese, che peraltro i contribuenti interessati sarebbero disponibili a pagare di tasca propria. A questa proposta è stato risposto che non è possibile che l'interessato paghi di tasca propria in quanto sarebbe necessaria una norma di Legge approvata dal Governo e dal Parlamento con tempi non brevi. Parimenti non sarebbe possibile liquidare le pensioni con una prima rata decurtata di 65 euro. Ad impossibilia nemo tenetur.

Nel frattempo le parti hanno emesso numerosi comunicati ufficiali solidarizzando con gli utenti in attesa (una parte di loro sono in una condizione di veri e propri esodati senza stipendio e pensione, altri differiscono il pensionamento maturato) ne elenchiamo un paio (allegati 9 e 10).

INFORMATIVA DEL 23 MARZO 2018

Numerose le prese di posizione su questioni di principio, etiche, giuridiche e sui rischi di presunti danni erariali, dichiarazioni disponibili sulla stampa da qualunque motore di ricerca.

Per la verità non si comprende che differenza sussista tra cumulo e totalizzazione che già prende le mosse da una convenzione Inps-Casse.

Alcune Casse si sono portate avanti con il lavoro sottoscrivendo anche le specifiche convenzioni, tuttavia sono atti unilaterali non controfirmati da Inps e pertanto non validi di per sé.

Contemporaneamente Inps dichiara che la piattaforma informatica è pronta e assicura che firmata la convenzione è operativa per liquidare le pensioni.

Il 22 marzo anche il Responsabile della Direzione Centrale Pensioni dell'Inps, Dott. Sabatini con mail alla COSMED conferma lo stato dell'arte (allegato 11).

E' indispensabile un forte intervento del Governo e del Ministero del Lavoro anche in considerazione del suo ruolo di Ministero vigilante di entrambi i contendenti.

In tal senso COSMED ha chiesto un incontro con il Ministero del lavoro che si svolgerà lunedì prossimo 26 marzo.

Indispensabile sbloccare la situazione assolutamente sproporzionata tra il disagio e i danni che si arrecano ai contribuenti e all'immagine delle Istituzioni e la materia del contendere.

Cordiali saluti.

Giorgio Cavallero
Segretario Generale Cosmed



Cumulo gratuito, via al pagamento delle pensioni

Il presidente dell'Inps sblocca la situazione per permettere ai pensionati che hanno usufruito del cumulo gratuito dei contributi, di poter ricevere l'assegno pensionistico. Sarà poi una commissione di esperti a decidere. Ma secondo l'Adepp il ministero ha già deciso

di BARBARA ARDU'
22 Marzo 2018

ROMA - Tito Boeri si prende la responsabilità di avviare il processo di pagamento delle pensioni ai professionisti che hanno fatto domanda di cumulo gratuito e che dopo 15 mesi dal varo della legge stanno ancora aspettando di veder pagata la pensione. Un'attesa dovuta alla difficoltà di mettere d'accordo Inps, l'istituto che materialmente pagherà gli assegni, e le 17 Casse previdenziali, ognuna con le loro regole. Firmata la Convenzione un mese fa, la battaglia tra Casse e Inps s'è spostata però sul balzello di 65 euro per istituire la pratica, che Boeri vorrebbe dividere tra Casse e Inps. Lo dice, secondo il presidente dell'Inps, l'articolo 12 della Convenzione: c'era un accordo tra le Casse. Ma gli enti previdenziali privati non hanno alcuna intenzione di pagare quella che l'Adapp, l'associazione che le riunisce, ha ribattezzato la "tassa Boeri". Una battaglia dove gli unici a rimetterci, al momento, sono i pensionati. Ed è a loro (ma anche e soprattutto alle Casse) che si rivolge Tito Boeri, con una proposta inedita: la creazione di una commissione di esperti che dovrà stabilire a chi va attribuito il costo. Intanto le pensioni verranno pagate e quei 65 euro messi in letargo, in attesa che la commissione di esperti si esprima. La palla a questo punto, ripassa alle Casse, chiamate a firmare la convenzione depurata dal costo dei 65 euro.

"Questo testo - è scritto in una nota Inps - prevede una modifica dell'articolo che riguarda i costi, da dividere in base alla quota di pensione erogata da ciascun ente. In particolare, il testo rimette a una commissione di esperti la determinazione dell'importo da dividere e lascia alle parti, in caso di mancata identificazione dell'importo nei tempi previsti, la possibilità di rivolgersi al giudice". Il nuovo testo permette da subito di sbloccare i pagamenti e di lasciare che le parti risolvano le difficoltà burocratiche in un secondo momento, senza che questo abbia ulteriori ripercussioni sui professionisti coinvolti. E' questa la strada scelta dall'Inps. Ora sono le Casse che devo accettare la proposta e firmare la convenzione così rivista dal presidente dell'Inps.

Un richiamo però lo ha fatto in mattinata anche alle Casse. "Mi auguro - ha dichiarato - che prevalga la ragionevolezza tra le Casse" e "si giunga a un accordo. Noi lo stiamo cercando in tutti i modi. Soprattutto non vogliamo che siano i lavoratori con carriere mobili a pagare lo scotto di questo". Tito Boeri parla a margine del 7/mo Forum delle politiche sociali. "Devo dire che noi abbiamo sempre cercato di fare più in fretta possibile", aggiunge ribadendo che "basta soltanto che ci sia l'ok delle casse: noi siamo pronti, abbiamo fatto tutto anche sul piano procedurale. Ieri - ricorda il presidente dell'Inps - abbiamo

presentato ai gruppi tecnici delle casse le procedure per protocollare le misure. La piattaforma digitale è in funzione. Noi, nel momento in cui sottoscrivono la convenzione, siamo pronti a erogare anche domani".

Ma per l'Adepp le cose non stanno così. Sul cumulo gratuito dei contributi pensionistici il ministero del Lavoro ha già dato ragione agli Enti di previdenza dei professionisti. Il colpo di scena arriva dai documenti acquistati dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti (Cnpadc), tramite una formale richiesta di accesso agli atti. "Già il 14 marzo il ministero ha inviato all'Inps una risposta a firma del capo di gabinetto, che non avallava la richiesta dei 65 euro" a pratica, sostiene in una nota l'Adepp. Ma in realtà il ministero del Lavoro, ha sempre sostenuto che la questione va risolta tra le varie Casse e l'Inps.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Relazioni esterne
Ufficio "Relazioni con i media"

Roma, 22 marzo 2018

Cumulo Inps-Casse professionali: nuova proposta di convenzione da parte dell'INPS per sbloccare i pagamenti delle pensioni in cumulo

L'Inps è stato fra i primi a sottolineare l'assurdità delle penalizzazioni subite dai lavoratori mobili in ambito pensionistico e, nel corso dell'ultimo anno, si è molto impegnato per trovare un punto di incontro con le Casse professionali al fine di dare attuazione alla legge sul cumulo garantendo ai lavoratori di poter pienamente fruire del diritto ma, al tempo stesso, evitando aggravii sui conti degli Enti previdenziali privati.

A seguito della situazione di impasse verificatasi riguardo al mancato accordo fra Inps e Casse professionali sulla divisione dei costi di gestione delle pensioni pagate in regime di cumulo, l'Inps, al fine di evitare ulteriori lungaggini per i lavoratori coinvolti, sta inviando alle Casse un nuovo testo di convenzione.

Questo testo prevede una modifica dell'articolo che riguarda i costi, da dividere in base alla quota di pensione erogata da ciascun ente. In particolare, il testo rimette ad una commissione di esperti la determinazione dell'importo da dividere e lascia alle parti, in caso di mancata identificazione dell'importo nei tempi previsti, la possibilità di adire al giudice.

Il nuovo testo di convenzione permette da subito di sbloccare i pagamenti e di lasciare che le parti risolvano le difficoltà burocratiche in un secondo momento, senza che questo abbia ulteriori ripercussioni sui professionisti coinvolti.

L'Istituto ha presentato ieri ai gruppi tecnici delle Casse la piattaforma informatica per la gestione delle prestazioni in cumulo e pertanto confida in una rapida stipula della convenzione per procedere alla liquidazione delle prime pensioni.

- **Cumulo: il Ministero del Lavoro dà ragione alle Casse di Previdenza. Boeri firmi subito**

Sul cumulo il Ministero del Lavoro ha dato ragione agli enti di previdenza dei professionisti. Il colpo di scena arriva dai documenti acquisiti dalla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti tramite una formale richiesta di accesso agli atti.

In particolare è emerso come già il 14 marzo il Ministero avesse inviato all'Inps una risposta a firma del Capo di Gabinetto che non avallava la richiesta dei 65 euro.

Nel documento, che rimanda la convenzione alla valutazione dell'Inps e delle Casse, viene richiamato e allegato il parere rilasciato dalla competente Direzione Generale delle Politiche Previdenziali del Ministero dove, dopo un'attenta disamina di contesto, viene espressamente dichiarato che: ***“a parere dello scrivente, non è possibile accondiscendere al sistema di compartecipazione agli oneri definiti con la convenzione trasmessa da INPS e secondo le modalità ivi proposte, mentre appare ragionevole l'eventuale limitata partecipazione ai costi che sono stati, ad esempio, già individuati nel citato art.14 della convenzione deliberata dall'Inps nel 2007 ai fini della erogazione del trattamento pensionistico in totalizzazione”***.

Il parere negativo emesso sulla proposta dell'Inps conferma la correttezza del percorso intrapreso dall'Adepp.

Adesso che è anche acclarata la posizione del Ministero all'Inps non resta che controfirmare subito le convenzioni che le Casse di previdenza hanno già inviato lunedì scorso, assolvendo all'obbligo imposto dalla Legge.

I pensionati hanno aspettato già troppo.

Roma 22 Marzo 2018

Oliveti: "Con il cumulo si raggiunge un obiettivo di civiltà"

ottobre 11, 2017

by paolavenanzi

Lo ha detto il Presidente dell'AdEPP, commentando il via libera del Ministero del lavoro alla circolare dell'Inps sul cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, in un'intervista rilasciata all'Ansa e a Il Sole 24 Ore

"Ho sempre ritenuto un atto di giustizia fare in modo che i lavoratori non si ritrovino con spezzoni di reddito differito inutilizzabili – ha detto il Presidente Oliveti – In questo senso, con il cumulo si raggiunge un obiettivo di civiltà".

"Va fatto notare – incalza – che, mentre per i lavoratori iscritti all'Inps il costo del cumulo viene sostenuto dallo Stato, nel caso dei professionisti a pagare una quota di tale costo potrebbero essere colleghi che non ne beneficiano. Questa asimmetria – sottolinea – ricadrà sui giovani".

Oliveti alla collega dell'Ansa sottolinea di esser "personalmente perplesso" per il fatto che "l'Inps diventi ente erogatore di prestazioni proprie delle Casse". In ogni caso, chiude il vertice dell'AdEpp, è "un bene che sia arrivato il via libera a questa circolare, così si chiarisce una volta per tutte che la responsabilità del ritardo non era certo delle Casse di previdenza dei professionisti".

Cumulo previdenziale riunito il primo tavolo tecnico

febbraio 28, 2017

Si è tenuto oggi il primo tavolo tecnico richiesto da AdEPP al Ministero del lavoro per affrontare i temi legati al cumulo dei periodi previdenziali. Alla riunione erano presenti i rappresentanti delle Casse e dell'Inps.

Il comma 195 della Legge di bilancio 2017 ha esteso anche agli iscritti delle Casse dei professionisti la possibilità di maturare il diritto alla pensione mediante il cumulo gratuito dei contributi versati presso gestioni previdenziali diverse.

Una norma che, secondo gli Enti previdenziali privati, deve essere chiarita su alcuni punti fondamentali: le modalità applicative, il sistema di calcolo, gli oneri sui regolamenti e sui bilanci tecnici.

Dal tavolo di confronto sono arrivate alcune risposte. Il Ministero ha, infatti, detto che la copertura finanziaria prevista per il cumulo contempla anche le Casse di previdenza private. Resta da risolvere il tema della coerenza con il Decreto legislativo 509 del '94 che vieta allo Stato di fare trasferimenti agli Enti privatizzati.

L'Inps invierà alle Casse i dati per individuare i contributi silenti e quelli sovrapposti, gli Enti li incroceranno con il Casellario degli attivi e, una volta individuate le platee interessate, invieranno al Ministero le analisi di impatto della norma sui bilanci e sui regolamenti.

Le Casse dovranno inoltre disciplinare attraverso convenzioni con l'Inps le procedure attuative e le modalità di pagamento.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Roma, 16/03/2017

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 60

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57, è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per

L'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

L'articolo 1, comma 195, della citata legge, ha modificato l'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

In particolare il predetto comma 195 ha previsto che la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti possa essere esercitata anche:

- dagli iscritti agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse professionali);
- per conseguire la pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
- dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al citato comma 239.

I commi 196, 197 e 198 del medesimo articolo 1 hanno rispettivamente disciplinato: per i soggetti che si avvalgono del cumulo di cui al citato comma 239, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997; per i soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico ai sensi del predetto comma 239, il recesso dalla ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 29 del 1979 e le modalità di restituzione di quanto già versato, nonché, la rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 finalizzata all'accesso al trattamento pensionistico ai sensi del citato comma 239.

Con la presente circolare, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1706 del 13 marzo 2017, si forniscono le prime istruzioni applicative delle disposizioni in argomento limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Con successiva circolare verranno diramate le istruzioni applicative delle disposizioni in argomento con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le Casse professionali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni fornite con la circolare n. 120 del 2013 ove compatibili.

1. Trattamenti pensionistici in cumulo

L'articolo 1, comma 195, lettera a), della legge n. 232 del 2016, al primo periodo dell'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, ha inserito le parole *"nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103"* ed ha soppresso le parole *"qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico"*.

A seguito della predetta modifica, l'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, *"...i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di*

un'unica pensione”.

L'articolo 1, comma 195, lettera b), della legge n. 232 del 2016 ha sostituito il secondo periodo dell'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 con il seguente: *"La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24 adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”.*

1.1 Pensione di vecchiaia in cumulo

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata per conseguire la pensione di vecchiaia anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239.

In tali casi la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.

Resta fermo che la titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni di cui al citato comma 239 - tra le quali le Casse professionali - preclude l'esercizio della facoltà di cumulo.

1.2 Pensione anticipata in cumulo

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata con il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguato agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che di seguito si riporta.

Anno	Uomini	Donne
Dal 2017 al 2018	42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane)	41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane)
Dal 2019 al 2020	42 anni e 10 mesi* (pari a 2.227 settimane)	41 anni e 10 mesi* (pari a 2.175 settimane)

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.*

Nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.

Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico in parola è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Il predetto trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in cumulo e comunque non prima del 1° febbraio 2017.

1.3 Pensione indiretta ai superstiti in cumulo

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata dai superstiti per conseguire la pensione indiretta, anche nel caso in cui, al momento della morte, il dante causa risulti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239.

In tali casi, la facoltà di cumulo in parola può essere esercitata dai superstiti per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017 e la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

Resta fermo che la titolarità in capo al dante causa di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni di cui al citato comma 239 - tra le quali le Casse professionali - preclude l'esercizio della facoltà di cumulo da parte dei superstiti

1.4 Trattamenti di inabilità in cumulo

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata per conseguire i trattamenti di inabilità anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239.

In tali casi, la decorrenza dei trattamenti di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Si precisa che in presenza di contribuzione esclusivamente nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD) e nelle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, l'interessato può conseguire la pensione di inabilità ai sensi del predetto comma 239, tenuto conto che il possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239, in applicazione della legge n. 613 del 1966, non preclude l'esercizio della facoltà di cumulo in parola.

Resta fermo che in caso di mancato esercizio della facoltà di cumulo di cui al predetto comma 239, trova applicazione il comma 240 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 secondo le indicazioni fornite al punto 2 del messaggio n. 7145 del 2015.

Resta ferma la possibilità per gli interessati di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità in totalizzazione, con il computo previsto per gli iscritti alla gestione separata o con il cumulo di cui al decreto legislativo n. 184 del 1997, con applicazione della relativa disciplina.

2. Valutazione della contribuzione estera. Titolarietà di pensione estera.

In merito alla valutazione della contribuzione estera ai fini del diritto alle prestazioni di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in regime di cumulo, nonché alla titolarità da parte del richiedente il cumulo di una pensione estera, trovano applicazione, ove compatibili, le istruzioni dettate con messaggio n. 1094/2016.

In particolare, ai fini del conseguimento delle citate prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, può essere considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi a cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, ovviamente, il cumulo sarà possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione richiesto per l'accesso alla totalizzazione, previsto dalla

normativa comunitaria (52 settimane) o dalla singole Convenzioni bilaterali.

Gli effetti della contribuzione estera devono essere valutati una sola volta, con riferimento alle singole gestioni italiane. Nel caso in cui il diritto a pensione, avvalendosi della totalizzazione della contribuzione estera, venga perfezionato in più gestioni, dovrà essere attribuito all'interessato il trattamento più favorevole.

La contribuzione estera deve essere considerata, ai fini del diritto alle sopracitate prestazioni in cumulo, anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.

Si evidenzia, infine, che la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi del cumulo, come da citato messaggio n. 1094/2016.

3. Gestione delle domande di pensione in cumulo

Le domande di pensione in cumulo presentate entro il 31 dicembre 2016 e non ancora definite dai soggetti:

- in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2016, devono essere esaminate alla luce delle predette disposizioni;
- non in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2016, devono essere esaminate alla luce delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 2017 e dei chiarimenti forniti con la presente circolare.

Le domande di pensione in cumulo presentate dal 1° gennaio 2017 devono essere esaminate alla luce delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 2017 e dei chiarimenti forniti con la presente circolare.

In tutti i predetti casi le domande presentate da soggetti che risultino in possesso di periodi assicurativi presso le Casse professionali, non dovranno essere respinte ma tenute in apposita evidenza in attesa delle relative istruzioni.

4. Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione

L'articolo 1, comma 198, della legge n. 232 del 2016 ha previsto che i soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 a seguito delle modifiche introdotte dal comma 195 del citato articolo 1, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, anteriormente al 1° gennaio 2017 ed il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico in cumulo.

La rinuncia alla domanda in totalizzazione può essere effettuata anche dai superstiti di assicurato.

5. Recesso dalla ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 29 del 1979

L'art. 1, comma 197, della legge n. 232 del 2016 dispone che: *"Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di*

entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico”.

La disposizione in esame introduce una particolare norma transitoria con riferimento ai soli soggetti titolari di più periodi assicurativi che hanno perfezionato i requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 entro il 1° gennaio 2017 e che hanno accettato un provvedimento di ricongiunzione *ex lege* n. 29 del 1979. Per i predetti soggetti, in caso di rinuncia alla domanda di ricongiunzione effettuata entro il 1° gennaio 2018 la restituzione delle quote di onere di ricongiunzione versate avviene a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Tale modalità di rimborso si applica nei casi di recesso dalla ricongiunzione richiesta ai sensi degli articoli 1 o 2 della legge n. 29 del 1979 sia dagli iscritti alle gestioni private che dagli iscritti alle gestioni pubbliche dell'Inps.

Per *“titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico in cumulo”* si intendono coloro che hanno perfezionato entro il 1° gennaio 2017 i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dall'articolo 1, comma 239 della legge n. 228 del 2012, come modificato dalla legge n. 232 del 2016.

Il recesso in argomento può essere manifestato sia in forma esplicita, presentando apposita istanza in tal senso, sia attraverso il semplice comportamento omissivo nel pagamento delle rate di onere (interruzione dei pagamenti). La quota di onere versato *ex lege* n. 29 del 1979 è rimborsato a domanda degli assicurati.

Atteso il citato carattere transitorio, la suddetta normativa non si applica:

- ai recessi dalla ricongiunzione avvenuti successivamente al 1° gennaio 2018;
- ai soggetti che non hanno perfezionato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in cumulo entro il 1° gennaio 2017;
- e comunque nei casi di recesso dalla ricongiunzione intervenuto entro il 31 dicembre 2016.

Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina ordinaria fin qui applicata.

Resta confermato che coloro che hanno pagato integralmente l'onere di ricongiunzione non possono comunque recedere dalla ricongiunzione allo scopo di ottenere la restituzione di quanto versato. Del pari, non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, sebbene su di essa vengano compiute trattenute a titolo di rate d'onere di ricongiunzione.

L'esercizio della facoltà di ricongiunzione, di recesso e di restituzione non preclude di per sé il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui al citato articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, al ricorrere dei prescritti requisiti.

Il comma 197, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in esame si riferisce espressamente alle sole ipotesi di ricongiunzione *ex lege* n. 29 del 1979; sono quindi escluse dal suo campo di applicazione le ricongiunzioni esercitate ai sensi della legge n. 45 del 1990.

6. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio

Come accennato in premessa, il comma 196 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, prevede una particolare decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate spettanti al personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a quello dipendente dagli enti pubblici di ricerca, che si avvale della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi utili ai fini pensionistici.

Per il personale che cessa dal servizio usufruendo di tale facoltà, il termine di pagamento applicabile al relativo trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà quello ordinario previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge n.140 del 1997, ovvero la prestazione sarà pagabile non prima di dodici mesi decorrenti dal compimento, da parte dell'interessato, dell'età anagrafica prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e non dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte dello stesso.

In tale fattispecie, pertanto, l'indennità di fine servizio comunque denominata verrà corrisposta agli aventi diritto dopo dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia dal vigente ordinamento.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Roma, 12/10/2017

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 140

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: **Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.**

SOMMARIO: *Sommario:*

- 1. Trattamenti pensionistici in regime di cumulo*
 - 1.1 Pensione di vecchiaia in cumulo*
 - 1.2 Pensione anticipata in cumulo*
 - 1.3 Pensione di inabilità in cumulo*

- 1.4 *Pensione ai superstiti in cumulo*
2. *Ente competente alla gestione della domanda di trattamento pensionistico in cumulo*
3. *Calcolo del pro quota a carico dell'INPS*
4. *Conversione dei periodi di iscrizione*
5. *Istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico*
 - 5.1 *Perequazione automatica*
 - 5.2 *Integrazione al trattamento minimo di cui all'articolo 6, della legge n. 638 del 1983 e successive modifiche*
 - 5.3 *Somma aggiuntiva (c.d. Quattordicesima)*
 - 5.4 *Maggiorazione sociale*
6. *Pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo*
7. *Ricorsi*

Premessa

Con la circolare n. 60 del 16 marzo 2017 sono state fornite le prime istruzioni applicative delle disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228 del 2012, come modificata dalla legge n. 232 del 2016, limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima ed alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla nota n. 7027 del 9 ottobre 2017, a scioglimento della riserva formulata nella circolare n. 60 del 2017, si forniscono ulteriori istruzioni applicative con particolare riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle istruzioni fornite con la circolare n. 120 del 2012, ove compatibili.

Ulteriori istruzioni sulla materia in oggetto saranno emanate dall'Istituto a seguito della stipula dei previsti rapporti convenzionali con le Casse professionali.

1. Trattamenti pensionistici in regime di cumulo

L'articolo 1, comma 195, della legge n. 232 del 2016 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui alla legge n. 228 del 2012, ai fini del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, anche nei confronti degli iscritti agli Enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, non già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni di cui all'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

1.1 Pensione di vecchiaia in cumulo

La modifica normativa in argomento, che ha innovato solo in parte l'istituto del cumulo, ha reso necessario un coordinamento tra la novellata formulazione dell'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 con le ulteriori disposizioni normative già vigenti, con particolare riferimento ai requisiti relativi al conseguimento della pensione di vecchiaia in cumulo.

L'articolo 1, comma 239, come modificato dall'articolo 1, comma 195, lettera b), della legge n.

232 del 2016 prevede che la facoltà di cumulo possa essere esercitata, per la liquidazione del trattamento pensionistico, a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6, dell'articolo 24, della legge n. 214 del 2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, della legge n. 122 del 2010, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo. La facoltà in argomento, ai sensi del comma 243, deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate al cumulo.

I commi 241 e 245, non innovati dalla legge n. 232 del 2016, dispongono rispettivamente che *"Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto"* e che *"le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento"*.

Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 13919 dell'11 settembre 2017 e allegati ha precisato che *"La pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 24 della legge n. 214 del 2011, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al comma 239. Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi"*.

La pensione di vecchiaia in cumulo non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017. Il trattamento pensionistico pro quota a carico delle gestioni INPS decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti più elevati tra quelli previsti dal comma 239; in alternativa, su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempreché sussistano alle predette date gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. In caso di ultima iscrizione alla gestione esclusiva, relativamente al personale del comparto scuola, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

1.2 Pensione anticipata in cumulo

Per effetto delle nuove disposizioni normative, i soggetti che presentano periodi di iscrizione anche presso gli Enti di previdenza privati possono esercitare la facoltà di cumulo ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico con il requisito di anzianità contributiva di cui all'articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, della legge n. 122 del 2010.

Ai fini del perfezionamento del suddetto requisito di anzianità contributiva, ciascuna gestione tiene conto della disciplina prevista dal rispettivo ordinamento.

Per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo devono peraltro sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, quali ad esempio la cessazione dell'attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali.

Si riportano, di seguito, i requisiti contributivi previsti dall'articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011, adeguati alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78

del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010:

Anno	Uomini	Donne
Dal 2017 al 2018	42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane)	41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane)
Dal 2019 al 2020	42 anni e 10 mesi* (pari a 2.227 settimane)	41 anni e 10 mesi* (pari a 2.175 settimane)

* *Requisito da adeguare alla speranza di vita*

La pensione anticipata in regime di cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 1° febbraio 2017. Nulla è innovato in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale della scuola nei confronti del quale continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

1.3 Pensione di inabilità in cumulo

Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 195, della legge n. 232 del 2016, la facoltà di cumulo di cui all'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 può essere esercitata anche dai soggetti che presentino periodi di contribuzione presso gli Enti di previdenza privati per conseguire i trattamenti di inabilità.

La facoltà di cumulo in argomento non può essere esercitata ai fini dell'assegno di invalidità.

Il diritto alla pensione di inabilità in cumulo, tenuto conto del rinvio di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 228 del 2012 all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006 in materia di totalizzazione, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Qualora, al momento dell'evento invalidante, il soggetto risulti iscritto alle gestioni dell'INPS, il cumulo dei periodi assicurativi è consentito, in caso di inabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 222 del 1984. Tali istituti sono estesi agli iscritti della gestione esclusiva dall'articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995.

Con riferimento agli iscritti alla gestione esclusiva il diritto può essere, inoltre, conseguito in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell'articolo 7, lettera a), della legge n. 379 del 1955 ovvero, per il personale statale, ai sensi dell'articolo 42 del DPR n. 1092 del 1973.

Per la concessione e la determinazione dell'eventuale quota di maggiorazione convenzionale trova applicazione la disciplina vigente nell'ordinamento della forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

La ripartizione dell'onere, derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse forme assicurative che cumulano, viene effettuata tenendo conto del rapporto tra l'anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal soggetto interessato in ciascuna forma e l'anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal soggetto nelle diverse forme interessate.

1.4 Pensione ai superstiti in cumulo

Per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato o pensionato con periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati.

Il diritto alla pensione ai superstiti in regime di cumulo, come previsto dall'articolo 1, comma 242, della legge n. 228 del 2012, è conseguito in conformità con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.

In particolare, il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.

Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si tiene conto della somma dei periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti presso le singole forme assicurative ove il dante causa sia stato iscritto, indipendentemente dalla circostanza che le forme, diverse da quella competente ad accertare il diritto, riconoscano la qualifica di familiare superstite.

Le pensioni dirette liquidate con il cumulo sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni forma pensionistica.

In particolare, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta liquidata in regime di cumulo, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni forma pensionistica per l'individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.

Pertanto, solo le forme assicurative che riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità ai familiari superstiti liquidano il relativo pro quota secondo le aliquote di reversibilità previste dal rispettivo ordinamento.

Laddove al momento della morte il dante causa era titolare di una "quota" di trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo, in quanto aveva soddisfatto i requisiti minimi di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 con il cumulo della contribuzione presso la Cassa, ai fini della pensione di reversibilità si deve tenere conto anche dell'ulteriore quota a carico della Cassa, da determinarsi secondo il relativo ordinamento con riferimento ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità.

Qualora il requisito minimo di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 sia stato soddisfatto con i soli periodi contributivi presso le gestioni dell'INPS, la Cassa liquida l'eventuale quota a suo carico, secondo la disciplina del relativo ordinamento.

2. Ente competente alla gestione della domanda di trattamento pensionistico in cumulo

I soggetti che intendono esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la relativa domanda all'Ente previdenziale di ultima iscrizione ed in particolare alla forma assicurativa dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore.

Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.

Nel caso di pensione di vecchiaia, qualora risultino perfezionati i requisiti di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 e non anche quelli previsti dall'ordinamento della Cassa di previdenza, l'interessato, alla maturazione dei citati requisiti di cui ai commi 6 e 7, presenta la domanda di pensione all'INPS che avrà cura di inoltrarla all'Ente di ultima iscrizione per la relativa istruttoria.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, l'Ente istruttore acquisisce dalle forme assicurative interessate al cumulo i dati relativi all'anzianità contributiva utile per il diritto, i periodi cui si riferiscono tali contributi e, in caso di pensione di vecchiaia in cumulo, anche la data del perfezionamento dei requisiti previsti dagli ordinamenti degli Enti di previdenza privati coinvolti ove diversi da quelli stabiliti dai citati commi 6 e 7 della legge n. 214 del 2011.

L'Ente istruttore, accertata la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico richiesto,

acquisisce le quote di pensione di competenza delle forme interessate al cumulo.

Nel caso di liquidazione della pensione di vecchiaia in pro quota, l'Ente di previdenza privato, al successivo perfezionamento dei requisiti previsti dal rispettivo ordinamento, comunica all'INPS il relativo pro quota.

3. Calcolo del pro quota a carico dell'INPS

L'articolo 1, comma 245, della legge n. 228 del 2012 prevede che le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011, come integrato dall'articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall'interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.

Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

Resta fermo che ciascuna gestione provvede a liquidare il rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo.

Laddove, ai fini del perfezionamento della pensione di vecchiaia in cumulo, sia previsto il requisito di importo soglia di cui all'articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, lo stesso deve essere verificato tenendo conto delle quote di pensione a carico delle gestioni dove sono stati perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia.

4. Conversione dei periodi di iscrizione

I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini del cumulo, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:

- sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
- ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
- settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
- trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

Si precisa che tali parametri hanno la funzione di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni, ferma restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della misura della prestazione. Pertanto, le maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi, ovvero le contrazioni della contribuzione utile per il diritto a pensione, dovranno essere attribuiti senza alcun riguardo al tipo di trattamento previsto per analoghe fattispecie negli ordinamenti delle altre gestioni ove il soggetto possiede contribuzione da cumulare.

5. Istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico

La pensione in regime di cumulo costituisce un'unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico, quali ad esempio gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica, l'integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la citata nota e propri allegati dell'11 settembre 2017 ha precisato che: *"gli istituti in argomento possono essere applicati una sola volta in virtù dell'unicità giuridica dell'erogazione. (...) la pensione calcolata con il sistema del cumulo determina, come già il sistema previdenziale prevede, che detti istituti potranno operare solo in caso di verificato stato di necessità e al termine del perfezionamento dei requisiti previsti dalle singole gestioni interessate"*.

5.1 Perequazione automatica

Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle forme assicurative interessate.

5.2 Integrazione al trattamento minimo di cui all'articolo 6 della legge n. 638 del 1983 e successive modifiche

Ai titolari di pensione in regime di cumulo liquidata nel sistema misto, è riconosciuto, al ricorrere delle condizioni reddituali di legge, il diritto al trattamento minimo in base alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle forme assicurativa per le quali è previsto tale beneficio.

Al riguardo si precisa che l'onere derivante dall'integrazione al minimo deve essere ripartito tra le forme assicurative che prevedono il predetto trattamento.

5.3 Somma aggiuntiva (c.d. Quattordicesima)

L'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge n. 127 del 2007, come modificata dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 232 del 2016 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, in favore dei pensionati ultrasessantatreenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Tale disposizione, in presenza dei requisiti di legge, opera anche nei confronti di coloro che conseguono la pensione in regime di cumulo, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali tale beneficio è previsto.

5.4 Maggiorazione sociale

Ai titolari di pensione in regime di cumulo, in presenza delle condizioni reddituali di legge, è riconosciuto il diritto alle maggiorazioni sociali previste dall'articolo 1 della legge n. 544 del 1988, nonché dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.

6. Pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo

Il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo, come previsto dall'articolo 1, comma 244, della legge n. 228 del 2012 è effettuato dall'INPS che stipula apposite convenzioni con gli Enti di previdenza privati interessati.

L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni e forme pensionistiche, ciascuna in relazione alla propria quota.

L'Istituto è ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.

7. Ricorsi

I ricorsi avverso i provvedimenti relativi ai trattamenti pensionistici in cumulo, sia per motivi amministrativi che sanitari, devono essere esaminati e decisi in base alla disciplina ed alle modalità previste dalla forma assicurativa che ha istruito la domanda.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele



Convenzione Inps-Casse in materia di cumulo e totalizzazione. La scheda

febbraio 20, 2018

by paolavenanzi

E' stata presentata, durante una conferenza stampa congiunta, la convenzione Inps/Casse in materia di cumulo. Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ha ringraziato l'AdEPP e il Presidente Oliveti per il lungo lavoro fatto.

“Siamo arrivati a siglare l'intesa – ha sottolineato Boeri – superando le numerose difficoltà tecniche e che consente di riconoscere anche al mondo delle professioni un diritto a cumulare pezzi diversi di vita contributiva che si sono realizzati su un mercato caratterizzato da carriere sempre più mobili. Le oltre cinquemila domande di cumulo già arrivate in Inps nei mesi scorsi verranno al più presto vagliate sulla base della procedura prevista dalla convenzione”.

Il Presidente dell'AdEPP ha auspicato il rapido avvio di tutte le procedure per “garantire il pagamento in tempi certi delle pensioni. Ringrazio i Presidenti delle Casse e i tecnici per il lavoro e l'impegno costante – ha detto Alberto Oliveti – Al vaglio di questo nucleo è rimandata l'ultima valutazione su un punto rimasto controverso della convenzione e che riguarda il rimborso degli oneri di gestione che le Casse dovrebbero riconoscere a Inps per ogni trattamento pensionistico liquidato come ristoro forfettario a fronte dei costi correlati alle procedure amministrative e contabili”.

SCHEDA RIASSUNTIVA

La convenzione quadro tra l'Inps e l'Ente/Cassa disciplina le modalità procedurali per liquidare le pensioni in totalizzazione ed in cumulo nel caso in cui l'avente diritto abbia periodi assicurativi anche presso tale Ente/Cassa.

La convenzione ha subito tempi lunghi perché è stato necessario trovare delle modalità operative che consentissero all'Inps ed agli Enti/Casse coinvolti il rispetto del dettato normativo (legge n. 232 del 2016) che ha previsto ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti presso Enti/Casse che, in base ai propri regolamenti, prevedono requisiti anagrafici differenti rispetto a quelli indicati dalla norma.

In particolare le Casse hanno sistemi di calcolo ed età di pensionamento diversi e, in coerenza con i propri regolamenti e i propri bilanci tecnici, devono rispettare l'autosufficienza finanziaria e garantire la sostenibilità a lungo termine senza ricorrere a finanziamenti dello Stato, mettendo in atto le riforme necessarie che devono poi essere approvate dai Ministeri vigilanti.

Prime istruzioni

L'Inps, con la circolare n.60 del 16 marzo 2017, ha fornito le istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo di periodi assicurativi presso le forme assicurative gestite dallo stesso Istituto. Il 12 ottobre 2017 l'Inps ha poi pubblicato la circolare n.140 nella quale sono recepiti i chiarimenti forniti in data 9 ottobre dal Ministero del Lavoro in materia di cumulo dei periodi assicurativi anche presso gli Enti/Casse.

Le Casse hanno disciplinato la fattispecie del cumulo adattandola alle proprie specificità e in alcuni casi hanno già fornito chiarimenti con proprie circolari o hanno adottato modifiche regolamentari che sono in fase di valutazione da parte dei Ministeri vigilanti.

Contenuti della convenzione

Per quanto di interesse generale, le parti hanno previsto che:

1. La domanda è presentata all'Ente/Cassa di ultima iscrizione, ovvero, a quello presso il quale l'assicurato è iscritto al momento del verificarsi dell'evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà dell'assicurato scegliere l'Ente/Cassa cui presentare la domanda.
2. L'INPS metterà a disposizione degli Enti/Casse coinvolti nella gestione della domanda di pensione in totalizzazione o in cumulo una procedura automatizzata. Questa procedura consentirà:
 - L'acquisizione e/o la validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi
 - L'accertamento del diritto e della misura della pensione
 - La predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l'adozione del provvedimento
 - La visualizzazione dell'esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante.
3. A seguito della presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione/cumulo ciascun Ente/Cassa valida, con carattere certificativo nella procedura automatizzata, i dati relativi alle anzianità contributive utili per il diritto e la misura ed i periodi di riferimento, presenti negli archivi del Casellario centrale degli iscritti attivi relativi al soggetto richiedente.
4. L'Ente istruttore accerta la sussistenza del diritto al trattamento richiesto, ne indica la decorrenza, determina la quota di propria competenza e acquisisce dal sistema le quote di competenza delle altre forme assicurative interessate alla totalizzazione o al cumulo da quest'ultime determinate.

La **pensione di vecchiaia in cumulo** è più complessa in quanto contempla sistemi che hanno regole diverse e – per il sistema privato e privatizzato – età di pensionamento più alte. In questo caso, i rapporti tra gli enti sono regolati come segue:

- In caso di domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo, ciascun Ente/Cassa inserisce (in base alle disposizioni vigenti alla data di presentazione della domanda) la data di perfezionamento, in via prospettica, dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati rispetto a quelli previsti dall'articolo 24, commi 6 e 7, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- L'ente di ultima iscrizione inserisce anche eventuali ulteriori requisiti diversi da quelli di età ed anzianità contributiva.

- L'Ente/Cassa procederà alla liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a proprio carico dopo la maturazione dei previsti requisiti.
- L'Ente istruttore accerta, utilizzando i dati presenti nella procedura, il perfezionamento dei requisiti previsti, in base alla normativa vigente alla data di presentazione della domanda, dagli Enti/Casse coinvolti, dandone comunicazione all'interessato ed agli Enti/Casse coinvolti per la liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a loro carico.

-
Per la prima volta sarà costituito un Gruppo tecnico congiunto AdEPP/Inps in aggiunta ai gruppi con referenti specifici già previsti per le singole convenzioni, che grazie anche all'esperienza maturata in questi ultimi 10 anni con la gestione delle pensioni in totalizzazione potrà proporre le opportune migliorie di carattere gestionale della convenzione e monitorare gli aspetti applicativi.

Passaggi successivi

- Sottoscrizione della Convenzione tra INPS e le singole Casse
- Rilascio, da parte di INPS, della nuova procedura automatizzata che costituirà la piattaforma informatica comune per la gestione di queste prestazioni
- A seguire, potranno quindi essere esaminate e liquidate le prime domande di pensione già presentate dagli utenti



Lettera aperta ai lavoratori delle Casse Professionali

Un mese fa, nel corso di una conferenza stampa congiunta, con il presidente AdEPP Alberto Oliveti, abbiamo presentato la convenzione quadro che disciplina le modalità procedurali per liquidare le pensioni in totalizzazione ed in cumulo nel caso in cui l'avente diritto abbia periodi assicurativi anche presso Enti/Casse previdenziali privati.

Come sapete, questo accordo avrebbe dovuto, nel giro di qualche giorno, essere seguito dalla firma delle convenzioni con le singole Casse, passaggio necessario per permettere ai lavoratori "mobili" di presentare le domande di pensione in cumulo e ai rispettivi Istituti di previdenza di iniziare a istruire le prime pratiche.

Sfortunatamente, i lavoratori interessati sono invece costretti ad una ulteriore attesa in quanto l'AdEPP, in rappresentanza degli Enti previdenziali privati, non ha intenzione di contribuire agli oneri sostenuti dall'Inps per le attività finalizzate all'attivazione, gestione e manutenzione delle procedure amministrative correlate all'erogazione delle prestazioni in cumulo o in totalizzazione.

L'Inps ritiene che ogni Ente previdenziale coinvolto debba fare la propria parte nel pagamento di questi oneri, e ha quindi proposto che i costi di gestione siano ripartiti in modo che ogni Ente si faccia carico unicamente del costo relativo alla quota di pensione dallo stesso versata. Questo costo, peraltro, verrebbe sostenuto dall'Ente interessato solo nel momento di effettivo pagamento della rispettiva quota di pensione. A riguardo la disciplina di riferimento rimanda ad un atto convenzionale la definizione dei rapporti tra Inps e Casse professionali senza disporre né vietare la previsione dei costi di gestione.

Questa impostazione non è tuttavia condivisa dalle Casse, le quali ritengono che sia l'Inps a dover sostenere, in toto, gli oneri amministrativi.

A prescindere dall'ammontare dei costi in questione, appare del tutto ingiustificato che debba essere l'Istituto previdenziale pubblico, finanziato con i soldi dei contribuenti, a farsi carico di un costo che è, oggettivamente, di competenza di tutti gli Enti coinvolti nella procedura. Non c'è nessuna ragione giuridica o economica per cui enti a contribuzione obbligatoria non debbano farsi carico dei costi di gestione legati all'assicurazione obbligatoria dei propri iscritti. Proprio in virtù dell'obbligatorietà dei contributi, le Casse sono enti privati che ricoprono una funzione pubblica. Paradossale che interpretino questo ruolo pubblico ostacolando la mobilità dei lavoratori tra gestioni diverse. Perché non devono farsi carico della gestione dei loro iscritti quando questi lavoratori hanno carriere mobili? Si tratta di una discriminazione inaccettabile nei confronti di lavoratori obbligati a contribuire alle Casse.

L'Inps in questo momento è impegnato in un'operazione di riduzione dei propri costi amministrativi, a tutti livelli, in modo tale da poter riversare risparmi sul bilancio pubblico e finanziare quelle assunzioni che sono essenziali per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Quest'anno, ad esempio, l'Istituto investirà 8 milioni per accelerare il pagamento delle pensioni ai dipendenti pubblici. Anche solo 500.000 euro aggiuntivi (tale sarebbe il presumibile costo amministrativo in questione) permetterebbero di assumere 10 funzionari in più da dedicare interamente a questo progetto.

Chiediamo pertanto a Voi professionisti, che oggi giustamente rivendicate l'attuazione di un vostro diritto, di rivolgere un appello alle vostre Casse di appartenenza, chiamandole alla responsabilità e alla ragionevolezza, per raggiungere al più presto un accordo sul punto, evitando ulteriori lungaggini che si ripercuotono su Voi lavoratori.

Confido nella Vostra collaborazione per sbloccare la Convenzione e consentire la pubblicazione della procedura online – peraltro già pronta – necessaria per completare le pratiche. Noi siamo pronti a firmare la convenzione con qualsiasi Cassa che voglia riconoscere il proprio contributo per i costi di gestione.

Cordialmente,

Tito Boeri



COMUNICATO STAMPA

Cumulo, le Casse firmano le convenzioni con l'Inps.

No alla tassa Boeri

Le Casse dei professionisti hanno firmato oggi le convenzioni sul cumulo e le hanno inviate simultaneamente via pec all'Inps, rimuovendo l'ultimo ostacolo formale al pagamento degli assegni a chi ha già fatto domanda.

“Con quest'atto le Casse intendono togliere ogni alibi all'Istituto pubblico, che da mesi sta ritardando l'adempimento di una legge. Se l'Istituto continuerà a non pagare, d'ora in poi gli interessati potranno azionare eventuali rimedi giudiziari nei confronti dell'Inps”, precisa l'Adepp.

Il documento firmato prevede che le Casse si facciano carico delle quote di pensione di propria competenza e degli stessi oneri già previsti per le pensioni in totalizzazione. Le condizioni cioè sono identiche a quelle previste dalla convenzione già esistente con l'Inps e pacificamente in vigore dal 2007.

Quest'anno l'Inps aveva invece avanzato la pretesa di addebitare un importo fino a un massimo di 65,04 euro per ogni pratica di cumulo. Non solo: l'istituto chiedeva di mettere a pagamento anche le pratiche di totalizzazione, che sono state sempre gratuite.

Secondo le Casse queste pretese non hanno fondamento. Infatti a seguito dell'estensione del cumulo alle casse professionali, lo Stato ha riconosciuto all'Inps un maggior finanziamento che, a regime, raggiungerà l'importo di 89milioni di euro all'anno. “Queste risorse sono finanziate con le tasse pagate da tutti i contribuenti italiani, compresi i professionisti e le loro Casse. Sarebbe una discriminazione inaccettabile imporre ai nostri iscritti di pagare lo stesso costo due volte”, dichiara il presidente dell'Adepp Alberto Oliveti.

Inoltre le Casse, per rispettare la legge, hanno già accettato di accollarsi i maggiori costi pensionistici derivanti dal cumulo, senza ricevere alcun ristoro da parte dello Stato, e non hanno nemmeno chiesto all'Inps di rimborsare loro i costi amministrativi che dovranno sostenere per istruire le pratiche di pensione anche per le quote di competenza dell'istituto pubblico.

Infine non è chiaro a cosa dovrebbero servire questi 65,04 euro, visto che gli uffici Inps li hanno chiesti per coprire dei costi che l'istituto dovrebbe comunque sostenere se l'iscritto non facesse domanda di pensione in cumulo ma chiedesse la pensione per via ordinaria (Le motivazioni addotte da Inps sono: "informazioni sulle eventuali variazioni pensioni", "richiesta cambio ufficio pagatore", "cessione del quinto", "pignoramenti", "altre attività legate alla circostanza che il pagamento sia gestito da Inps".)

"Se l'Inps ha così tanti problemi a gestire le pensioni in cumulo, le Casse si offrono volontarie per pagarle loro gratuitamente", dichiara Oliveti.

Le ragioni della "Tassa Boeri" sarebbero altre. In una lettera aperta inviata venerdì ai professionisti italiani, il presidente dell'Inps ha messo nero su bianco che le maggiori risorse servirebbero, ad esempio, ad assumere nuovi funzionari per accelerare il pagamento delle pensioni ex Inpdap. Cioè per scopi che nulla hanno a che vedere con le pensioni in cumulo dei professionisti.

Nella lettera Tito Boeri ha anche ammesso che la procedura informatica per la gestione del cumulo, che era stata annunciata per i primi di marzo, non è stata pubblicata per via dei 65 euro.

L'Adepp aveva già sollecitato l'Inps a dare il via al cumulo accantonando la questione del pagamento di eventuali costi gestionali, che Inps e le Casse potranno definire successivamente tra di loro, eventualmente anche per via giudiziaria.

Roma 19 Marzo 2018

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come modificata dalla legge n. 232 del 2016.

Come noto, l'Istituto ha fornito le prime istruzioni applicative con le circolari n. 60 del 16 marzo 2017 e n. 140 del 12 ottobre 2017. In particolare, nella citata circolare n. 140 è stato precisato che ulteriori istruzioni sarebbero state emanate a seguito della stipula delle previste convenzioni con le Casse professionali. La Convenzione disciplinerà le modalità procedurali per provvedere al pagamento in favore degli aventi diritto sia delle pensioni in totalizzazione che in cumulo. In particolare, a seguito della firma della suddetta Convenzione, l'Inps metterà a disposizione degli altri Enti privati di previdenza obbligatoria la procedura informatica che consentirà di acquisire le domande, rilevare i dati contributivi e assicurativi, di evidenziare l'esito delle suddette operazioni e di procedere alla liquidazione del trattamento spettante.

A tale proposito, si informa che l'iter per la stipula della singole Convenzioni tra l'Inps e le Casse professionali si concluderà con la definizione degli ultimi elementi relativi ai costi di gestione e la condivisione degli allegati tecnici sulla procedura. Sul punto si rileva l'invio da parte delle Casse di un testo di convenzione che è risultato non conforme, per ciò che riguarda i predetti costi, a quello condiviso dal tavolo tecnico costituito dai rappresentanti delegati dai Presidenti degli Enti/Casse coinvolti. Tale testo condiviso è stato proposto dall'Istituto alle singole Casse con apposita comunicazione Pec e sono state avviate tutte le necessarie interlocuzioni per poter arrivare in tempi brevissimi ad una soluzione.